



PRESENTATA IN SEGRETERIA

PERSONALMENTE dal.....

A. Sebastiani P.R. SUTTI delegato  
del avvocato generale dello Stato  
Roma, 29-9-2020

CT 30152 /2020 Avv. G. Santini

Si depositi

entro

il 30.09.2020



*Avvocatura Generale dello Stato*

Sez. disciplinare prot. 1536/2020 A

**C.S.M.** Roma, 01/10/2020

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONI UNITE CIVILI

#### RICORSO

Nell'interesse del **Ministro della Giustizia** *pro tempore* nonché del **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80184430587), entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; FAX 0696514000);

#### C O N T R O

**Consiglio Superiore della Magistratura** (C.F. 80154430583), in persona del legale rapp.te p.t.;

e nei confronti di

**Dott. Emilio Sirianni**

**avverso e per l'annullamento**

della Sentenza n. 93/2020 emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10.07.2020, depositata in data 23.07.2020, comunicata al Ministero della Giustizia in data 03.08.2020.

**Fatto e svolgimento del processo**

Al Dott. Emiliano Sirianni, nel procedimento disciplinare di cui trattasi, rubricato al nrg 71/2019, sono stati contesti gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 3, comma 1, lett. d) d. lgs. 109/2006 *“perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte; redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponiva comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sui collo» alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente “consiliori” del Lucano. Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019”.*

Dette condotte venivano rilevate, da parte del Ministro della Giustizia, dalla nota dell'Ispettorato Generale prot. n. 0006755.U del 15.05.2019, nonché dalla nota della Direzione Generale dei Magistrati del 30.05.2019 (e dalla documentazione ad esse note allegata), sicché il medesimo Ministro, con nota prot. n. 0022056.U del 30.05.2019 diretta al Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Dott. Emilio Sirianni, a norma degli artt. 107 Cost. e 14, comma 2, D.Lgs. 109/2006, chiedendo al Procuratore Generale di voler procedere alle conseguenti indagini ai sensi dell' art. 16 del citato Decreto Legislativo.

In particolare, l'incolpazione nei confronti del Dott. Emilio Sirianni, consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, scaturiva dalla trasmissione da parte della Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria dell'informativa n. 229400/18 di prot. della Guardia di finanza di Locri, depositata nell'ambito del procedimento n. 3607/16/21, iscritto a carico di Domenico Lucano, all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Riace.

Nell'ambito di tali indagini era emerso il contatto costante tra l'allora sindaco Domenico Lucano, indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e il Dott. Emilio Sirianni che aveva esercitato attività di consiglio nelle vicende amministrative e penali del sindaco.

Emersi tali contatti, iscritto inizialmente un procedimento a mod. 45, la Procura di Locri procedeva in data 09.01.2019 alla iscrizione nel registro notizie di reato del Dott. Sirianni in ordine all'ipotesi di cui all'art. 378 c.p..

Richiedeva poi, con atto del 17.01.2019, la archiviazione del procedimento n. 70/19 R.G.N.R. a carico del medesimo, richiesta che veniva accolta dal GIP con provvedimento motivato del 12.09.2019 n. 132/2019.

Il 24 ottobre 2019 veniva interrogato in ordine ai fatti di cui ai capi di incolpazione il dott. Emilio Sirianni il quale dichiarava di volersi integralmente riportare alla memoria difensiva contestualmente depositata nella quale ribadiva di essere legato al Sig. Domenico Lucano da una profonda amicizia e, di aver agito nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in data 08.02.2020 ha chiesto alla Sezione disciplinare di voler dichiarare il non luogo a procedere in ordine alle incolpazioni formulate a carico del dott. Sirianni perché le condotte addebitate non consentono di ritenere sussistente l'illecito contestato; ciò, in particolare, in ragione

dell'impossibilità di rinvenire alcun elemento da cui desumere che l'attività di consulenza contestata avesse il carattere della abitualità, della professionalità, incompatibile con il ruolo di magistrato.

In data 03.03.2020 il Procuratore Generale ha comunicato di aver chiesto alla Sez. Disciplinare del CSM la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Dott. Emilio Sirianni.

Il 06.05.2020 il Ministro delle Giustizia, di diverso avviso rispetto al Procuratore Generale, chiedeva al Presidente della Sezione Disciplinare del CSM di fissare la data per la discussione orale del relativo procedimento.

All'udienza del 10.07.2020, in esito al dibattimento, la Sezione disciplinare ha deciso come da dispositivo in atti, di seguito riportato :

***“P.Q.M.***

*La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,*

*Visto l'art. 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,*

***assolve***

*il Dott. Emilio Sirianni dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito”.*

\*\*\*

A sostegno del *decisum* la Sezione disciplinare adduceva i seguenti riportati

***“Motivi della decisione***

*La fattispecie di illecito contestata al dott. Emilio Sirianni consiste nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1, come disciplinata dall'art. 3, comma 1, lett.d, d.lgs. 109/2006.*

*Al fine di verificare la fondatezza dell'incolpazione, occorre analizzare il quadro dispositivo dettato in materia congiuntamente all'esame della concreta condotta tenuta dal dott. Sirianni alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte a carico dell'allora sindaco di Riace, Domenico Lucano vagliandone la sussumibilità nella fattispecie di illecito disciplinare in oggetto. La norma richiamata dal citato art. 3 dispone che "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od*

*uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione". L'attività di consulenza e tutte le attività proprie degli esercenti della professione legale sono dunque certamente incompatibili con la funzione giudiziaria; l'assunto trova ulteriore conferma nel capo 2 della vigente circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari che dispone che "I magistrati non possono svolgere attività o atti, di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da professionisti" (del. 24. luglio 2007). Nella fattispecie contestata è contenuto pertanto un esplicito divieto di attività continuativa di consulenza legale e di gestione autonoma degli affari in ragione della considerazione per cui l'esercizio professionale di qualsivoglia attività, a prescindere dalla natura delle prestazioni rese, può costituire per il magistrato una fonte di condizionamenti, oltre che di compressione del suo ruolo istituzionale. Il richiamato art. 3, lett. d, d.lgs. 109/2006 contiene poi nella seconda parte, un ulteriore divieto che ha a che fare con lo svolgimento di recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 d. Lgs. cit., ovvero i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio (alludendosi, in tale seconda parte della fattispecie, ad attività diverse da quelle imprenditoriali o riconducibili all'esercizio di una libera professione di cui all'art. 16 cit., prese in considerazione nell'incipit della disposizione, ma comunque concretamente idonee a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato).*

*Una volta delineata l'esatta portata dell'illecito disciplinare contestato, non può non riconoscersi che la condotta tenuta dal dott. Emilio Sirianni non può in alcun modo ricondursi ad una di quelle oggetto dei divieti di cui all'art. 3. Non ha infatti astrattamente a che fare con le attività di cui all'art.16 cit.; qualora la si volesse intendere come attività di consulenza difetterebbe dei caratteri dell'abitudine e della costanza idonei a farle acquisire il profilo di attività "professionale" (in ciò incomparabile con il ruolo di magistrato). Più precisamente, l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo; deve cioè trattarsi di un'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo; deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità.*

*L'opera concretamente prestata ha piuttosto a che fare con una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l'incolpato è legato da un rapporto di amicizia, non per ciò solo oggetto di divieto.*

*In altre parole, l'attività svolta non presenta quel carattere di minima abitudine necessario per qualificarla come attività professionale ma si sostanzia, per lo più, in suggerimenti relativi alla possibilità di avvalersi degli strumenti giuridici a disposizione.*

*È ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.: non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvencono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.*

*Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 C.P.C.) e nel processo penale (art. 36 C.P.P.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale*

*in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d.lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare”.*

\*\*\*

Tale decisione appare manifestamente erronea ed ingiustamente gravatoria degli interessi del Ministro e del Ministero della Giustizia che, come sopra rappresentati e difesi, ne chiedono l'annullamento per i seguenti

#### MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109, E DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' MANCANZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA (SOLTANTO APPARENTE), O COMUNQUE SUA INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETA', MANIFESTA ILLOGICITA', IN RELAZIONE ALL'ART 606, COMMA 1 LETT. B) E LETT. E) C.P.P.**

La pronuncia di assoluzione, dopo una lunga premessa in diritto sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006,

esclude che, nel caso di specie, sia integrata la **prima** di esse (prevista dalla **prima** parte dell'art. 3 comma 1 lett. d del D.Lgs. 109/2006) cioè *“lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”*), in modo illogico, lacunoso ed inconferente, visto che la fattispecie in esame va piuttosto sussunta nella **seconda** parte dell'art. 3 comma 1 lett. d del D.Lgs. 109/2006, che sanziona attività non tipizzate, quali *“quelle tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1”*.

In altre parole, la fattispecie di cui alla **prima** parte dell'art. 3 comma 1 lett. d del D.Lgs. 109/2006 **non formava affatto oggetto di contestazione** : sotto tale profilo, quindi, la sentenza pare illogica, ed il vizio risulta direttamente dal testo del provvedimento impugnato.

In riferimento alla seconda fattispecie - che formava, invece, oggetto di contestazione (*“o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1”*), la Sezione Disciplinare così motiva: *«è ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di “attività professionale”, possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.; non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvencono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.*

*Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del*



*d.lgs. 1091/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare».*

\*\*\*

A parere della scrivente Difesa tale motivazione è contraddittoria, palesemente illogica ed apparente per i seguenti motivi.

L' art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 1089 del 2006 qualifica come illeciti al di fuori dell'esercizio delle funzioni *«lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1».*

La prima fattispecie sanzionata, quindi, è lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che stabilisce che *«i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (ora deputato) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione».*

Si tratta, quindi, di una norma che vieta l'esercizio **professionale** di attività.

**Il secondo precetto imposto dalla norma in esame è invece relativo al divieto di svolgimento di (NON TASSATIVE) attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1 del D.lgs. n. 109/06 e cioè dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.**

La regola prevista dalla seconda parte della disposizione - **l'unica** che forma oggetto di contestazione nel caso di specie - attiene, cioè, ad **attività che possono incidere sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie e che sono diverse da quelle**

**riconducibili all'attività professionale;** tali attività sono vietate se ed in quanto rechino «concreto pregiudizio» all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato.

Da ciò discende che la scarsa motivazione della sentenza oggetto di valutazione, nella parte in cui fa derivare l'insussistenza della fattispecie contestata dalla impossibilità di qualificare l'attività svolta dal dott. Sirianni come «attività professionale» è palesemente illogica e solo apparente (*«è ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.[...]»*).

Ciò detto, e tornando all'esame della fattispecie astratta, si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM la disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, è ispirata all'esigenza di prevedere precisi protocolli comportamentali la cui violazione mette a rischio il prestigio del singolo magistrato e dell'intera magistratura.

Nel richiamare i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 109/2006, l'art. 3 lett. d) fa riferimento a **qualunque tipo di attività**, ossia, secondo il significato semantico della espressione, **ad un complesso di azioni dirette alla realizzazione di un obiettivo ove le stesse rechino "concreto pregiudizio" all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato (CSM, Sezione disciplinare 10 gennaio 2011 n. 31).**

Ebbene, tra i «doveri di cui all'art. 1» viene in particolare rilievo il dovere al riserbo *«cioè la discrezione e prudenza non solo nell'esprimere ma anche nel far percepire i propri giudizi, [che] non è un valore secondario, ma è essenziale per consentire l'affermazione degli altri doveri e della credibilità personale del magistrato; per questo fa parte di quelle regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che si possa fondatamente dubitare della indipendenza e dell'imparzialità del magistrato.*

*danneggiato la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e presso i singoli»*  
**(CSM, Sezione disciplinare n. 31 del 2011 cit.).**

Perché tale pregiudizio si crei è sufficiente che l'immagine esterna del magistrato sia appannata e che idi ciò vi sia stata percezione esterna, sia pur soggettiva, **purché fondata su elementi concreti** (come appunto nel caso di specie).

Nella sentenza del 2011 citata, che aveva ad oggetto la presenza di un magistrato agli incontri tra il difensore ed un proprio cliente, è stata ritenuta integrata la fattispecie, in quanto tale presenza *«per un verso, può portare ad una distorsione del comportamento del difensore a causa del ruolo rivestito dal magistrato presente e, per altro verso, lascia presumere un interesse personale del magistrato per vicende processuali alle quali dovrebbe restare estraneo».*

Si fa riferimento, in particolare, allo svolgimento di attività di **"consigliere giuridico"** (perfettamente sovrapponibile alla fattispecie che ci occupa) svolta dal magistrato incolpato in favore di un imprenditore, manifestata attraverso la *«costante presenza agli incontri in cui si trattavano questioni giuridiche [...] fornendogli un sostegno di conoscenze di carattere tecnico [...] e di aver definito le scelte in ordine alle strategie processuali da adottare [...]».*

Nel caso che ci occupa, la Sentenza della Sezione Disciplinare oggetto di valutazione esclude la sussistenza della contestata violazione del dovere di riserbo in quanto *«non avendo il dott. Sirianni mai preso **pubblicamente parte** alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvengono elementi da cui poter desumere una parentata lesione dei doveri di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità».*

*Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art 51 c. p. c) e nel processo penale (art. 36 c.p.p) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in*

*precedenza ha prestato parerti, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d.lgs. 109/2006. i pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare».*

Orbene, a parere della scrivente Difesa, per questa parte, la motivazione della sentenza è solo apparente, dunque mancante, o comunque illogica e persino contraddittoria.

Ed infatti, è stato dimostrato che il dott. Sirianni ha posto in essere una complessa ed articolata attività a sostegno del Sindaco Lucano, di cui nella sentenza non si dà minimamente conto, non potendosi certamente – anche da un punto di vista di esaustività logica della fattispecie esaminata – addivenire all'assoluzione soltanto sulla base della circostanza per cui l'incolpato non abbia preso “**pubblicamente** parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace”, o perché non vi siano gli estremi della “professionalità”, in quanto ciò significa restringere in modo troppo accentuato (ed obiettivamente illogico) l'ambito applicativo della norma disciplinare oggetto di contestazione (art. 3 comma 1 lett. d, in particolare la seconda parte) la cui *ratio* è invece di ampio respiro e che per sua natura non prevede alcun elenco tassativo di fattispecie concrete, che possano dar luogo a responsabilità disciplinare.

Infatti, il Dott. Sirianni ha preso parte **con costanza** alle vicende dell' amico (persona in quel momento sottoposta ad indagini), intervenendo **su più fronti** (ciò esclude l'occasionalità, ed evidenzia invece una sistematicità degli interventi), ed in particolare: redigendo materialmente atti amministrativi per suo conto; confrontandosi di continuo sulle indagini penali in corso; fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia

difensiva da attuare da parte del difensore nominato; suggerendo il tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; svilendo la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini (progr. n. 56818, informativa GDF n. 402696 del 20.07.2017: *«sono magistrati senza sensibilità sociale e politica che decidono spesso e volentieri sulla base di informative di marescialli dei carabinieri e della finanza che hanno le idee qualunque che gli vengono propinate dalla televisione e quindi figurati che caso di consapevolezza possono avere di un problema complicato come questo»*); predisponendo comunicati di solidarietà inoltrati alle mailing list di magistrati e, quindi, prendendo pubblicamente posizione a favore del Lucano (progr. n. 17679 del 17.08.2017, informativa GDF n. 42696 del 20.07.2017, Lucano riferisce a Sirianni che Chiara (Sasso) gli ha parlato di un comunicato che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia. Sirianni risponde: *«l'ho mandato io gioia. A parte che ho contribuito a scriverlo perché la mancava la cosa più importante, quando me l'ha mandato Chiara le ho detto scusa ma qua manca ... il destinatario, dovete mandarlo al Governo, al Ministro degli interni [...] poi me l'ha rimandato e io ieri l'ho mandato su tutte le mailing list dei magistrati, gli ho detto di mandarlo al mio indirizzo, gli ho detto di farlo girare anche ad altri, già a quest'ora avrà raggiunto un sacco di gente»*); offrendosi di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e *«far sentire il fiato sul collo»* alla Procura precedente e, ancora, di contattare i vertici di Magistratura Democratica per fare in modo che la corrente prendesse posizione sulla vicenda.

Tali evidenze risultano (e sono ivi trascritte) dalla relazione dell'Ispettorato Generale prot. 8395.U del 25.08.2020.

Tali condotte, unitariamente (e sistematicamente) considerate, appaiono integrare una attività che, **anche per il lungo arco temporale in cui si è svolta e per la vasta risonanza mediatica che ha avuto la vicenda, in concreto ha recato pregiudizio** al

dovere di riserbo cui il magistrato era tenuto, essendo segno di un interesse personale in vicende oggetto di accertamento giudiziale.

Ed infatti, fermo restando che *«non è, in assoluto, vietato ai magistrati di esprimere opinioni su vicende processuali nelle quali non esercitano funzioni giudiziarie»*, la Sezione disciplinare del C.S.M. (sentenza n. 31 del 2011, cit.) ha precisato che la manifestazione del pensiero cessa di essere tale ed assume i connotati di violazione deontologica se possa *«essere il segno di un interesse personale in vicende oggetto di accertamento giudiziale»*, come accaduto ne caso di specie.

Pertanto, la pronuncia in esame appare censurabile laddove esclude l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare contestata, con riferimento alla seconda parte dell'art. 3, lett. d), che vieta lo svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 del D.lgs. 109/2006, ossia dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.

L'illogicità della impugnata Sentenza, e la sua (evidente) carenza di motivazione, con particolare riferimento alle argomentazioni poste a sostegno dell'incolpazione, si appalesa anche allorquando la medesima Sentenza, valorizzando elementi non rilevanti (nemmeno dal punto di vista logico) ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nella corrispondente fattispecie astratta (come l'assenza di prese di posizioni "pubbliche" da parte dell'incolpato o l'assenza di una "professionalità" dei comportamenti), omette (in modo illogico, appunto) di considerare tutta una serie di altre pacifiche circostanze, evidenziate anche dall'I.G. nella sua relazione e dal P.M di Locri nella richiesta di archiviazione, e cioè che il Dott. Sirianni ha assunto nei confronti del Lucano, sia in ambito amministrativo che in ambito penale, il ruolo di "***permanente consilior***" frapponendosi **in più occasioni** tra lo stesso e gli Avvocati.

Come detto, ciò si è concretizzato, tra l'altro, con la materiale redazione di atti amministrativi, tramite consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da adottare, con la predisposizione di comunicati di solidarietà da inoltrare nella mailing list di magistrati, con l'offerta di contattare giornalisti "amici" per pubblicizzare la situazione e (addirittura) *"far sentire il fiato sul collo alla Procura procedente"*.

Come si evince dalla relazione ispettiva, con le suddette condotte il dott. Sirianni ha assunto una posizione di sostegno al sindaco Lucano - manifestando anche un interesse personale nella vicenda - e di critica palesemente "sconveniente" nei confronti di soggetti istituzionali, così recando un pregiudizio al dovere di riserbo cui il magistrato è tenuto.

D'altronde, perché tale pregiudizio si crei, è sufficiente che l'immagine esterna del magistrato sia appannata e che di ciò vi sia stata percezione esterna, sia pur soggettiva, purché fondata su elementi concreti.

Nel caso di specie, ciò che assume rilevanza, infatti, non è se il magistrato abbia avuto un interesse diverso da quello di aiutare l'amico a curare legittimamente e al meglio i propri interessi processuali e la propria azione amministrativa, ma la lesione del dovere di riserbo, di discrezione nel parlare e nell'agire, che ha fatto sì che la sua condotta porti fondatamente a dubitare del suo equilibrio, della sua indipendenza e imparzialità, così da danneggiare la considerazione di cui deve godere presso la pubblica opinione e presso i Singoli.

Appare, quindi, evidente come la Sezione disciplinare sia incorsa in un travisamento del fatto e/o in un errore di interpretazione della fattispecie contestata, ed abbia utilizzato, a supporto della sua decisione, una motivazione solo apparente, e comunque illogica e persino contraddittoria, allorquando afferma, da un lato, che *"...non si rinvencono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del*

*magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità*", mentre, dall'altro, riconosce che nella condotta dell'incolpato si rinviene *"una serie (non dunque, casi isolati, ma una serie) di consigli..."*, e (prima) afferma che *"l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo"*, il che a ben vedere – è proprio ciò che è emerso a carico dell'incolpato Dott. Siriani (**un'attività continuativa di "consulenza"**) dalle *"intercettazioni telefoniche disposte a carico dell'allora Sindaco di Riace"*, il cui contenuto, pur essendo dette intercettazioni (solo) menzionate all'inizio della motivazione, non viene minimamente valorizzato né descritto, al fine di valutare se la condotta concretamente posta in essere dall'incolpato potesse o meno violare la fattispecie prevista dalla normativa disciplinare.

Del resto, tale tipo di accertamento impone una valutazione **complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato incolpato (Cass. SS.UU., Sentenza n. 11069 del 03/07/2012, Rv. 623234 - 01)**, quindi – nel caso di specie – la Sezione Disciplinare avrebbe dovuto almeno considerare le risultanze di dette intercettazioni, o – quantomeno – il carattere (pacificamente) "continuativo" di tutti i comportamenti posti in essere dall'incolpato, evidentemente espressione di un univoco contegno rilevante ai fini della responsabilità disciplinare.

Sebbene secondo l'autorevole insegnamento di **Cassazione civile sez. un., 24/01/2020, n.1606** alla stessa Corte di Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nonchè la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza dubbio appartiene, invece, al sindacato di legittimità il controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, e nel caso di specie la motivazione, che non è certo congrua,



adeguata e logica per quanto sopra dedotto, è viziata *ictu oculi*, non solo per quanto emerge dal testo della Sentenza impugnata, ma anche da altri atti del processo, ivi compresi gli accertamenti compiuti sia in sede penale che di ispezione amministrativa (in particolare, le sopra trascritte intercettazioni, così come risultano dal rapporto dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia prot. n. 8395.U del 25.08.2020, che a sua volta richiama l'informativa GDF n. 402696 del 20.07.2017 prog. 56818, e l'informativa GDF n. 402696 del 20.07.2017 prog. 17679 del 17.08.2017).

Del resto, secondo **Cassazione civile , sez. un. , 06/02/2018 , n. 2803**, *“Il vizio di insufficienza della motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, denunciabile con il ricorso alle sezioni Unite della Corte di cassazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte”*.

E' proprio il nostro caso, in cui la Sez. disciplinare si limita ad addurre, a sostegno del *decisum*, una isolata circostanza irrilevante (la mancanza di partecipazione “pubblica” dell'incolpato alle attività del sindaco suo amico), ovvero una (parimenti irrilevante) “mancanza di professionalità”, omettendo però del tutto di considerare tutta una serie di altri comportamenti, pure risultanti dagli atti processuali, posti in essere continuativamente e sistematicamente.

La Sezione Disciplinare, dunque (cfr. **Cassazione civile , sez. un. , 09/06/2017 , n. 14430**), non ha esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e non ha fatto

corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale prescelta.

Del resto, come ricordato da **Cassazione civile**, sez. un., 24/03/2014, n. 6827, è proprio il legislatore a configurare gli illeciti disciplinari previsti dal d.lg. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 3, comma 1, lett. d), come condotte **NON TIPIZZATE**, che possono ben avere rilevanza disciplinare e deontologica anche se non rientranti nelle fattispecie tipizzate (nel nostro caso, come quelle di cui alla PRIMA parte dell'art. art. 3, comma 1, lett. d), che la Sez. Disciplinare richiama in modo illogico e del tutto inconferente).

E poi, si torni a citare l'orientamento dello stesso CSM (10.01.2011), secondo cui *“Costituisce illecito disciplinare extrafunzionale la condotta del magistrato che partecipi reiteratamente a incontri tra una persona sottoposta a procedimento penale presso l'ufficio di appartenenza del magistrato e i suoi difensori, siccome condotta idonea, da un lato, a determinare una distorsione dell'atteggiamento del difensore, e, dall'altro, a far presumere un interesse personale del magistrato per vicende alle quali avrebbe dovuto restare estraneo”*.

\*\*\*

In conclusione, il comportamento tenuto dal magistrato incolpato, sulla base di una **valutazione complessiva** della vicenda descritta nella parte in fatto, appare senza dubbio meritevole di sanzione sul piano disciplinare, non potendo attribuirsi esclusivo rilievo agli insufficienti (e solo apparenti) argomenti motivazionali adottati dalla Sez. Disciplinare, ragion per cui - alla luce delle suesposte argomentazioni non può revocarsi in dubbio che il magistrato incolpato non poteva essere assolto dalle incolpazioni a lui ascritte, visto che - in particolare - la mancanza di *“alcun elemento da cui desumere che l'attività di consulenza contestata avesse il carattere della abitualità, della professionalità, incompatibile con il ruolo di magistrato”* non è

affatto di ostacolo per applicare la SECONDA parte dell'art. 3, comma 1 lett d), d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che ritiene sufficiente, ai fini della responsabilità disciplinare, altre (non tassative) *“attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1”*, che così recita : *“1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni. 2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria. 3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4”*.

E non può dubitarsi che i comportamenti posti in essere dall'incolpato (*“redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponeva comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sui collo» alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente “consiliori” del Lucano”*) nel caso di specie, per la loro obiettiva incisività, frequenza e sistematicità, sono idonei ad essere sussulti nella citata seconda parte della lettera d) della norma in esame, con piena loro rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

\*\*\*

Per i motivi che precedono, dunque, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 109/2006, si propone l'impugnazione della sentenza *de qua*, e nel modo seguente

**SI CONCLUDE**

chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare la Sentenza n. 93/2020 emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10.07.2020, depositata in data 23.07.2020, comunicata al Ministero della Giustizia in data 03.08.2020, con ogni conseguente statuizione di legge.

Con l'originale del ricorso si produrrà copia autentica della sentenza impugnata.


Si allega:

- 1) copia Sentenza 93/2020 emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10.07.2020, depositata in data 23.07.2020, comunicata al Ministero della Giustizia in data 03.08.2020;
- 2) copia avviso di deposito citata Sentenza prot. CSM 1765/2020 P prot. MIG 26983.E del 03.08.2020;
- 3) copia azione disciplinare Ministro della Giustizia prot. 22056.U del 30.05.2019;
- 4) copia nota dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia prot. n. 0008395.U del 25.08.2020 fasc. 65/19 AD;
- 5) copia nota della Direzione Generale dei Magistrati prot. n. 130614.U del 11.08.2020.

Roma, 29.09.2020

**L' Avvocato dello Stato**

**Giorgio Santini**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Santini', written over the printed name 'Giorgio Santini'.

**Sent. n. 93/2020**

**Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura**

**Composta dai Signori:**

**Avv. David ERMINI**

**- Vice Presidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura**

**Presidente**

**Avv. Michele CERABONA  
Dott. Piercamillo DAVIGO**

**- Componente eletto dal Parlamento  
- Magistrato di legittimità**

**Relatore**

**Dott. Giovanni ZACCARO  
Dott.ssa Paola Maria BRAGGION  
Dott. Antonio D'AMATO**

**- Magistrato di merito  
- Magistrato di merito  
- Magistrato di merito**

**Componenti**

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

nel procedimento disciplinare n. 71/2019 R.G. nei confronti del

**dott. Emilio Sirianni**

**(nato a Catanzaro il 21.4.1960)**

**presidente della Sezione lavoro presso la Corte di Appello di Catanzaro;  
(difeso dal dott. Vittorio Borraccetti)**

### *incolpato*

arti. 1 e 3, lett. d), del d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione, si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponendo comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sul collo» alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente "consiliari" del Lucano.

Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.

### *Conclusioni delle parti*

**Il Procuratore Generale** conclude chiedendo l'assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito;

**La Difesa** conclude chiedendo l'assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito.

### *Svolgimento del procedimento*

Il 30.05.2019 il **Ministro della Giustizia** promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. **Emilio Sirianni**, consigliere presso la Corte di appello di Catanzaro, per l'illecito di cui in epigrafe. L'incolpazione scaturiva dalla trasmissione da parte della Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria dell'informativa n. 229400/18 di prot. della Guardia di finanza di Locri, depositata nell'ambito del procedimento n. 3607/16/21, iscritto a carico di **Domenico Lucano**, all'epoca dei fatti sindaco del comune di Riace.

Nell'ambito di tali indagini era emerso il contatto costante tra l'allora sindaco **Domenico Lucano**, indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e

il dott. Emilio Sirianni che aveva esercitato attività di consiglio nelle vicende amministrative e penali del sindaco. Emersi tali contatti, iscritto inizialmente un procedimento a mod. 45, la Procura di Locri procedeva in data 09.01.2019 alla iscrizione nel registro notizie di reato del dott. Sirianni in ordine all'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. Richiedeva poi con atto del 17.01.2019 la archiviazione del procedimento n. 70/19 R.G.N.R. a carico del medesimo; richiesta che veniva accolta dal Gip con provvedimento motivato del 12.09.2019 n. 132/2019.

Il 24 ottobre 2019 veniva interrogato in ordine ai fatti di cui ai capi di incolpazione il dott. Emilio Sirianni il quale dichiarava di volersi integralmente riportare alla memoria difensiva contestualmente depositata nella quale ribadiva di essere legato al sig. Domenico Lucano da una profonda amicizia e di aver agito nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in data 08.02.2020 ha chiesto alla Sezione disciplinare di voler dichiarare il non luogo a procedere in ordine alle incolpazioni formulate a carico del dott. Sirianni perché le condotte addebitate non consentono di ritenere sussistente l'illecito contestato; ciò in particolare, in ragione dell'impossibilità di rinvenire alcun elemento da cui desumere che l'attività di consulenza contestata avesse il carattere della abitualità, della professionalità, incompatibile con il ruolo di magistrato.

Il 06.05.2020 il Ministro della Giustizia chiedeva al Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare il giorno per la discussione orale del suddetto procedimento.

All'udienza del 10.07.2020, in esito al dibattimento, la Sezione disciplinare ha deciso come da dispositivo in atti.

### **Motivi della decisione**

La fattispecie di illecito contestata al dott. Emilio Sirianni consiste nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1, come disciplinata dall'art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. 109/2006.

Al fine di verificare la fondatezza dell'incolpazione, occorre analizzare il quadro dispositivo dettato in materia congiuntamente all'esame della concreta condotta tenuta dal dott. Sirianni alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte a carico dell'allora sindaco di Riace, Domenico Lucano, vagliandone la sussumibilità nella fattispecie di illecito disciplinare in oggetto. La norma richiamata dal citato art. 3 dispone che "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno

*esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione*". L'attività di consulenza e tutte le attività proprie degli esercenti della professione legale sono dunque certamente incompatibili con la funzione giudiziaria; l'assunto trova ulteriore conferma nel capo 2 della vigente circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari che dispone che *"I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da professionisti"* (del. 24 luglio 2007). Nella fattispecie contestata è contenuto pertanto un esplicito divieto di esercitare attività continuativa di consulenza legale e di gestione autonoma degli affari in ragione della considerazione per cui l'esercizio professionale di qualsivoglia attività, a prescindere dalla natura delle prestazioni rese, può costituire per il magistrato una fonte di condizionamenti, oltre che di compressione del suo ruolo istituzionale.

Il richiamato art. 3, lett. *d*, d. lgs. 109/2006 contiene poi, nella seconda parte, un ulteriore divieto che ha a che fare con lo svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 d. lgs. cit., ovvero i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio (alludendosi, in tale seconda parte della fattispecie, ad attività diverse da quelle imprenditoriali o riconducibili all'esercizio di una libera professione di cui all'art. 16 cit., prese in considerazione nell'incipit della disposizione, ma comunque concretamente idonee a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato).

Una volta delineata l'esatta portata dell'illecito disciplinare contestato, non può non riconoscersi che la condotta tenuta dal dott. Emilio Sirianni non può in alcun modo ricondursi ad una di quelle oggetto dei divieti di cui all'art. 3. Non ha infatti astrattamente a che fare con le attività di cui all'art. 16 cit.; qualora la si volesse intendere come attività di consulenza difetterebbe dei caratteri dell'abitudine e della costanza idonei a farle acquisire il profilo di attività "professionale" (in ciò incompatibile con il ruolo di magistrato). Più precisamente, l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo; deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità.

L'opera concretamente prestata ha piuttosto a che fare con una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l'incolpato è legato da un rapporto di amicizia, non per ciò solo oggetto di divieto. In altre parole, l'attività svolta non presenta quel carattere di minima abitudine necessario per qualificarla come attività professionale ma si sostanzia, per lo più, in suggerimenti relativi alla possibilità di avvalersi degli strumenti giuridici a disposizione.

È ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.; non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvencono elementi da cui poter desumere una



paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d.lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare.

**P.Q.M.**


La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,  
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

**assolve**

il dott. Emilio Sirianni dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 10 luglio 2020


Il Relatore  
(Piercamillo Davigo)



Il Presidente  
(David Emmini)



Il Magistrato Segretario  
(Adele Verde)



Depositato in Segreteria  
Roma, 23 luglio 2020  
Il Direttore della Segreteria  
(Rosalia Venditti)



Consiglio Superiore della Magistratura  
Sezione Disciplinare - Segreteria  
La presente è copia conforme all'originale  
depositato agli atti di questa Segreteria  
Roma

Il Direttore





5/RIS-2018 (PP)

# Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

2

Sez. disciplinare prot. 1765/2020 P  
C.S.M. Roma, 03/08/2020

serviziocsm.gabinetto@giustiziacert.it



Al Servizio per i Rapporti con il C.S.M.  
Gabinetto del Ministro della Giustizia

Alla Direzione Generale Magistrati  
Ministero della Giustizia

Alla Segreteria della Sezione disciplinare  
della Procura Generale presso la Corte di  
Cassazione  
(Rif. nota 75/19 Reg. Disc. D)

Oggetto: Procedimento disciplinare n. 71/2019 R.G. nei confronti del dott. Emilio Sirianni, presidente della sezione lavoro presso la Corte di Appello di Catanzaro.

### Avviso di deposito sentenza

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia della sentenza n. 93/2020, emessa dalla Sezione disciplinare in data 10.7.2020 - depositata il 23.7.2020, nei confronti del magistrato in oggetto indicato.

**Si resta in attesa di copia della presente vistata per ricevuta.**

5/RIS-2018  
V. d. u. IGE e DGC  
di Mar. p. u. d. n. r. m.  
2020

Il Direttore della Segreteria  
(Rosalia Venditti)



3



*Il Ministro della Giustizia*



m\_dg.GPS.30/05/2019.0022056.U

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ROMA

*Rif. 5/ris 2018*

**OGGETTO: Dott. Emilio SIRIANNI, nato a Catanzaro il 21/4/1960, in servizio presso la Corte d'Appello di Catanzaro.**

Dalle allegate note, inviate dall'Ispettorato Generale in data 15 maggio 2019, prot. n. 0006755.U, nonché dalla nota della Direzione Generale dei Magistrati in data 30 maggio 2019 e dalla documentazione allegata, rilevo che il dott. Emilio SIRIANNI -in oggetto meglio qualificato - si è reso responsabile del seguente illecito disciplinare:

*artt. 1 e 3, lett. d), del d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponendo comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e <<far sentire il fiato sul collo>> alla Procura*



## *Il Ministro della Giustizia*

*procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente "consiliori" del  
Lucano.*

*Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.*

Pertanto, a norma degli artt. 107 Cost. e 14, comma 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, promuovo l'azione disciplinare nei confronti del dott. Emilio SIRIANNI e chiedo alla S.V. di voler procedere alle conseguenti indagini ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo.

**30 MAG 2019**

Alfonso Bonafede



5/RIS-2018

Ispettorato Generale, per presa d'atto. Il 25/8/2020, Gianluca Massaro  
DOG, DG Magistrati, per conoscenza. Il 25/8/2020, Gianluca Massaro

4



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**ISPETTORATO GENERALE**  
- Il Capo dell'Ispettorato -



Fasc. n. 65/19 AD

Al Signor Capo di Gabinetto  
del Ministero della Giustizia  
**SEDE**

**Oggetto:** Procedimento disciplinare n. 75/19/D nei confronti del dott. Emilio Sirianni, consigliere della Corte di Appello di Catanzaro

Con riferimento alla nota prot. 27355.U, del <sup>S.</sup> ~~12~~ 08 2020, con la quale è stata trasmessa <<per valutazioni>> copia della sentenza n. 71/2019 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, emessa il 10.07.2020 e depositata il 23.07.2020, relativa all'azione disciplinare promossa nei confronti del dott. Emilio Sirianni e con la quale quest'ultimo è stato assolto dall'illegittimo provvedimento di cui all'art. 3, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, per essere rimasto escluso l'addebito, si rappresenta quanto segue.

**1.** Il Sig. Ministro della Giustizia, su proposta di questo Ispettorato Generale, ha contestato al dott. Sirianni il seguente illecito disciplinare:

*illecito di cui agli artt. 1 e 3, lett. d), del d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia*

*difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponendo comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e <<far sentire il fiato sul collo>> alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente "consiliori" del Lucano.*

*Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.*

In data 03.03.2020 il Procuratore Generale ha comunicato di aver chiesto alla Sezione Disciplinare del C.S.M. la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del dott. Emilio Sirianni.

In data 06.05.2020 il Sig. Ministro della Giustizia, andando di diverso avviso rispetto al Procuratore Generale, ha chiesto al sig. Presidente della Sezione Disciplinare del C.S.M. la fissazione dell'udienza orale di discussione.

All'esito dell'udienza, la Sezione Disciplinare, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha emesso sentenza di assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito.

**2.** La pronuncia di assoluzione, dopo una lunga premessa in diritto sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, esclude che, nel caso di specie, sia integrata la prima di esse. Tale fattispecie, però, **non formava oggetto di contestazione.**

Sotto tale profilo, quindi, la sentenza pare illogica.

In riferimento alla seconda fattispecie -che formava, invece, oggetto di contestazione- la Sezione Disciplinare così motiva: <<è ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.; non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvencono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d. lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di

amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare>>.

A parere di questo Ufficio tale motivazione è contraddittoria, palesemente illogica ed apparente per i seguenti motivi.

**3.1.** Pare opportuno rammentare che l'art. 3, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006 qualifica come illeciti ai di fuori dell'esercizio delle funzioni <<lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall' articolo 1>>.

La prima fattispecie sanzionata, quindi, è lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che stabilisce che <<i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (ora deputato) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione>>.

Si tratta, quindi, di una norma che vieta l'esercizio professionale di attività.

Il secondo precetto imposto dalla norma in esame è relativo al divieto di svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/06 e cioè dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.

La regola prevista dalla seconda parte della disposizione - l'unica che forma oggetto di contestazione nel caso di specie - attiene, cioè, ad attività che possono incidere sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie e **che sono diverse da quelle riconducibili all'attività professionale**; tali attività sono vietate se ed in quanto rechino <<concreto pregiudizio>> all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato.

Da ciò discende che la scarna motivazione della sentenza oggetto di valutazione, nella parte in cui fa derivare l'insussistenza della fattispecie contestata dalla impossibilità di qualificare l'attività svolta dal dott. Sirianni come <<attività professionale>> è palesemente illogica (<<è ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.[...]>>).

**3.2.** Ciò detto, e tornando all'esame della fattispecie astratta, si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM la disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 3, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, è ispirata

all'esigenza di prevedere precisi protocolli comportamentali la cui violazione mette a rischio il prestigio del singolo magistrato e dell'intera magistratura.

Nel richiamare i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 109/2006, l'art. 3 lett. d) fa riferimento a qualunque tipo di attività, ossia, secondo il significato semantico della espressione, ad un complesso di azioni dirette alla realizzazione di un obiettivo ove le stesse rechino "concreto pregiudizio" all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato (CSM, Sezione disciplinare 10 gennaio 2011 n: 31).

Ebbene, tra i <<doveri di cui all'art. 1>> viene in particolare rilievo il dovere di riserbo <<cioè la discrezione e prudenza non solo nell'esprimere ma anche nel far percepire i propri giudizi, non è un valore secondario, ma è essenziale per consentire l'affermazione degli altri doveri e della credibilità personale del magistrato; per questo fa parte di quelle regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che si possa fondatamente dubitare della indipendenza e dell'imparzialità del magistrato, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e presso i singoli>>(CSM, Sezione disciplinare n. 31 del 2011, cit.). Perché tale pregiudizio si crei è sufficiente che l'immagine esterna del magistrato sia appannata e che di ciò vi sia stata percezione esterna, sia pur soggettiva, purché fondata su elementi concreti. Nella sentenza del 2011 citata, che aveva ad oggetto la presenza di un magistrato agli incontri tra il difensore ed un proprio cliente, è stata ritenuta integrata la fattispecie, in quanto tale presenza <<per un verso, può portare ad una distorsione del comportamento del difensore a causa del ruolo rivestito dal magistrato presente e, per altro verso, lascia presumere un interesse personale del magistrato per vicende processuali alle quali dovrebbe restare estraneo>>.

Si fa riferimento, in particolare, allo svolgimento di attività di "consigliere giuridico" svolta dal magistrato incolpato in favore di un imprenditore, manifestata attraverso la <<costante presenza agli incontri in cui si trattavano questioni giuridiche [...] fornendogli un sostegno di conoscenze di carattere tecnico [...] e di aver definito le scelte in ordine alle strategie processuali da adottare [...]>>.

Nel caso di specie, la sentenza della Sezione Disciplinare oggetto di valutazione esclude la sussistenza della contestata violazione del dovere di riserbo in quanto <<non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvengono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a



*trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d. lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare>>.*

A parere di questo Ufficio, per questa parte, la motivazione della sentenza è apparente.

Ed infatti, è stato dimostrato che il dott. Sirianni ha posto in essere una complessa ed articolata attività a sostegno del Sindaco Lucano, di cui nella sentenza non si dà minimamente conto.

Infatti, il dott. Sirianni ha preso parte con costanza alle vicende dell'amico - persona in quel momento sottoposta ad indagini -, intervenendo su più fronti ed in particolare: redigendo materialmente atti amministrativi per suo conto; confrontandosi di continuo sulle indagini penali in corso; fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; suggerendo il tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; svilendo la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stava svolgendo le indagini (progr. n. 56818, informativa GDF n. 402696 del 20.07.2017: <<sono magistrati senza sensibilità sociale e politica che decidono spesso e volentieri sulla base di informative di marescialli dei carabinieri e della finanza che hanno le idee qualunquiste che gli vengono propinate dalla televisione e quindi figurati che cazzo di consapevolezza possono avere di un problema complicato come questo>>); predisponendo comunicati di solidarietà inoltrati alle mailing list di magistrati e, quindi, prendendo pubblicamente posizione a favore del Lucano (progr. n. 17679 del 17.08.2017, informativa GDF n. 402696 del 20.07.2017, Lucano riferisce a Sirianni che Chiara (Sasso) gli ha parlato di un comunicato che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia. Sirianni risponde: <<l'ho mandato io gioia. A parte che ho contribuito a scriverlo perché la mancava la cosa più importante, quando me l'ha mandato Chiara le ho detto scusa ma qua manca ... il destinatario, dovete mandarlo al Governo, al Ministro degli Interni [...] poi me l'ha rimandato e io ieri l'ho mandato su tutte le mailing list dei magistrati, gli ho detto di mandarlo al mio indirizzo, gli ho detto di farlo girare anche ad altri, già a quest'ora avrà raggiunto un sacco di gente>>); offrendosi di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e <<far sentire il fiato sul collo>> alla Procura precedente e, ancora, di contattare i vertici di Magistratura Democratica per fare in modo che la corrente prendesse posizione sulla vicenda.

Tali condotte, unitariamente considerate, appaiono integrare una attività che, anche per il lungo arco temporale in cui si è svolta e per la vasta risonanza mediatica che ha avuto la vicenda, in concreto ha recato pregiudizio al dovere di riserbo cui il magistrato era tenuto, essendo segno di un interesse personale in vicende oggetto di accertamento giudiziale.

Ed infatti, fermo restando che <<non è, in assoluto, vietato ai magistrati di esprimere opinioni su vicende processuali nelle quali non esercitano funzioni giudiziarie>>, la Sezione disciplinare del C.S.M. (sentenza n. 31 del 2011, cit.) ha precisato che la manifestazione del pensiero cessa di essere tale ed assume i connotati di violazione deontologica se possa <<essere il segno di un interesse personale in vicende oggetto di accertamento giudiziale>>, come accaduto nel caso di specie.


**4.** In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, questo Ufficio ritiene che vi siano spazi per utilmente impugnare la sentenza n. 71/2019 innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con osservanza

Roma, 24 agosto 2020


L'Ispettore Generale

Federica Tordin



Il Capo dell'Ispettorato Generale f.f.

Liborio Fazzi





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio di Staff

Rif. n. 1528/2019 - dott.ssa Lucarino

Al Signor Capo di Gabinetto  
del Signor Ministro



5

**Oggetto:** azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia in data 30.5.2019 nei confronti del dott. Emilio Sirianni, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catanzaro.  
Valutazioni ex art. 24 D.lgs. n. 109/2006, per eventuale ricorso per Cassazione avverso la sentenza disciplinare di assoluzione n. 93/2020 del 10.7.2020, depositata il 23.7.2020, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Con riferimento a quanto in oggetto ed alla nota di codesto spettabile Gabinetto del 5.8.2020, prot. n. 27355.U, si rappresenta che, a parere di questa Direzione, sussistono gli estremi per procedere all'impugnazione (nei termini di seguito indicati) mediante ricorso per Cassazione della sentenza n. 93/2020 del 10.7.2020, depositata il 23.7.2020, della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 71/2019 nei confronti del dott. Emilio Sirianni, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catanzaro.

Il procedimento in esame si riferisce all'azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia in data 30.5.2019 a carico del dott. Emilio Sirianni.


Ebbene, la sentenza in questione, dopo aver dato opportunamente conto, nello "svolgimento del procedimento", delle contestazioni attribuite al magistrato nel procedimento *de quo*, ha poi escluso la responsabilità del dott. Sirianni in ordine alle incolpazioni a lui ascritte per essere rimasto escluso l'addebito.

Al magistrato è stata contestata la seguente fattispecie disciplinare:

- artt. 1 e 3 lett. d), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte:

SERVIZIO RASSEGNE TI GPM  
5/10-2018

DOG DG Mag per prese d'atto  
IG P.C in attesa di infert  
valutazioni



- redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione;
- si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da adottare da parte del difensore nominato;
- forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura;
- sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini;
- predisponendo comunicati di solidarietà da inoltrare alla mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione "far sentire il fiato sul collo" alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente "consigliori" del Lucano.

Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019

La pronuncia in esame appare censurabile laddove esclude l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare contestata, con riferimento alla seconda parte dell'art. 3, lett d), che vieta lo svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 del D.lgs. 109/2006, ossia dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.

Sul punto la sezione disciplinare ha ritenuto che: *"E' ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.; non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si ravvisano elementi da cui poter desumere una patentata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a compromettere l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.*

*Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce, quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari, né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d.lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare".*

Ad avviso di questa D.G. la sentenza in esame appare illogica e carente di motivazione con riferimento alle argomentazioni poste a sostegno dell'inculpazione.

Secondo la giurisprudenza della Sezione Disciplinare del CSM, il dovere di riserbo del magistrato si concretizza anche nella *"discrezione e prudenza non solo nell'esprimere ma anche nel far percepire i propri giudizi", che "non è un valore secondario, ma è essenziale per consentire l'affermazione degli altri doveri e della credibilità personale del magistrato; per questo fa parte di quelle regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che si possa fon-*

*datamente dubitare della indipendenza e dell'imparzialità del magistrato, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e presso i singoli" (C.S.M., Sezione Disciplinare n. 31 del 2011).*

Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio, come evidenziato anche dall'I.G. nella sua relazione e dal P.M. di Locri nella richiesta di archiviazione, che il dott. Sirianni ha assunto nei confronti del Lucano, sia in ambito amministrativo che in ambito penale, il ruolo di "permanente consigliere" frapponendosi in più occasioni tra lo stesso e gli avvocati. Ciò si è concretizzato, tra l'altro, con la materiale redazione di atti amministrativi, tramite consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da adottare, con la predisposizione di comunicati di solidarietà da inoltrare nella *mailing list* di magistrati, con l'offerta di contattare giornalisti "amici" per pubblicizzare la situazione e "far sentire il fiato sul collo alla Procura procedente".

Come si evince dalla relazione ispettiva, con le suddette condotte il dott. Sirianni ha assunto una posizione di sostegno al sindaco Lucano - manifestando anche un interesse personale nella vicenda -, e di critica palesemente "sconveniente" nei confronti di soggetti istituzionali, così recando un pregiudizio al dovere di riserbo cui il magistrato è tenuto. D'altronde, perché tale pregiudizio si crei, è sufficiente che l'immagine esterna del magistrato sia appannata e che di ciò vi sia stata percezione esterna, sia pur soggettiva, purché fondata su elementi concreti.

Nel caso di specie, ciò che assume rilevanza, infatti, non è se il magistrato abbia avuto un interesse diverso da quello di aiutare l'amico a curare legittimamente e al meglio i propri interessi processuali e la propria azione amministrativa, ma la lesione del dovere di riserbo, di discrezione nel parlare e nell'agire, che ha fatto sì che la sua condotta porti fondatamente a dubitare del suo equilibrio, della sua indipendenza e imparzialità, così da danneggiare la considerazione di cui deve godere presso la pubblica opinione e presso i singoli.

Appare, quindi, evidente come la Sezione disciplinare sia incorsa in un travisamento del fatto e/o in un errore di interpretazione della fattispecie contestata, ed abbia utilizzato, a supporto della sua decisione, una motivazione solo apparente.

Per i motivi che precedono, si propone, quindi, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 109/2006, di impugnare la sentenza *de qua*.

Roma, 7.8.2020

Il Direttore Generale  
Andrea Montagni

